

## Interventi per il perfezionamento della disciplina delle perdite di rete per il triennio 2019-2021

Documento per la consultazione 209/2020/R/eel del 10 giugno 2020

Osservazioni di Elettricità Futura

10 luglio 2020

### Osservazioni generali

Accogliamo positivamente gli sforzi compiuti nella presente consultazione al fine di affinare la disciplina in materia di perdite di energia elettricità sulle reti di trasmissione e distribuzione sulla base delle evidenze emerse nel periodo 2015-18, data la forte rilevanza ai fini dell'incentivazione e dell'equilibrio economico delle imprese di distribuzione.

Rileviamo tuttavia alcune criticità, esaminate nelle nostre risposte di dettaglio ai quesiti, relative all'aggiornamento dei coefficienti di perdita convenzionali per le perdite di natura commerciale per il triennio 2019-21, la relativa traiettoria di efficientamento, la revisione del meccanismo di attenuazione e infine le misure finalizzate al contenimento dell'esposizione connessa alle perdite commerciali.

Infine, riteniamo necessaria una revisione della formula di cui all'art. 24 del TIV per il calcolo del delta perdite  $\Delta L$  in quanto, così come strutturata, potrebbe essere distorsiva. Infatti, l'applicazione di un prezzo di cessione dell'energia "pau" differenziato per fasce orarie e mesi e la definizione dell'elemento di parametrizzazione specifico aziendale " $\Phi$ " conducono alla paradossale situazione in cui un'impresa distributrice con perdite effettive inferiori a quelle standard debba comunque corrispondere un importo di perequazione positivo (quindi a debito) verso CSEA. Pertanto, richiediamo l'utilizzo di un prezzo di cessione dell'energia "pau" medio annuo e la definizione di un parametro " $\Phi$ " del valore di 0,5 da applicare direttamente sul risultato economico, in analogia alla logica del profit sharing già previsto in riferimento all'evoluzione dei costi operativi riconosciuti alle imprese di distribuzione.

### Osservazioni di dettaglio

*Q1. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di rivedere i fattori di perdita convenzionali per le perdite di natura commerciale sulla base del percorso di efficientamento prospettato nel documento per la consultazione 202/2015/R/eel?*

*Q2. Si condivide l'intenzione dell'Autorità di rivedere il fattore di perdita convenzionale per i prelievi di energia elettrica dai punti di prelievo in bassa tensione a decorrere dal 1 gennaio 2021?*

Non si condivide l'intenzione dell'Autorità di rivedere i fattori di perdita convenzionali per le perdite di natura commerciale sulla base del percorso di efficientamento in vigore. La revisione proposta si configura infatti

come l'imposizione, in un'unica soluzione, di un obiettivo addizionale e cumulato rispetto quanto finora effettivamente richiesto dalla regolazione. Riteniamo inoltre che la revisione dei fattori percentuali per le perdite di natura commerciale non debba avere valenza retroattiva, ossia né per il 2019, né per il 2020. Pertanto, dovrebbe essere applicata esclusivamente pro-futuro, e nello specifico a partire dal 2021. Per il 2019 e il 2020 dovrebbero invece essere confermati i soli fattori base individuati dalla Delibera 377/2015/R/eel.

*Q3. Si ritiene condivisibile confermare la traiettoria di efficientamento secondo i tassi individuati ai sensi della tabella 11 del TIV?*

In linea con quanto espresso nella risposta precedente e al fine di non caricare le imprese distributrici di un obbligo retroattivo, la previsione di tassi di miglioramento analoghi a quelli della Tabella 11 del TIV andrebbe applicata solo alle perdite di competenza dell'anno successivo a quello di pubblicazione della Delibera. Di seguito una tabella esplicativa della proposta:

Fattori convenzionali per perdite comm.li	2019	2020	2021
Nord	1%	1%	0,98%
Centro	2%	2%	1,94%
Sud	6,3%	6,3%	5,99%

*Q4. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alla revisione delle modalità di determinazione degli importi derivanti dall'applicazione del processo di efficientamento? Quali altre soluzioni possono essere percorse garantendo una maggiore equità nella modalità di applicazione del meccanismo di attenuazione?*

Concordiamo con gli orientamenti proposti, purché siano rivisti in coerenza con quanto espresso nelle precedenti risposte. In particolare, si ritiene necessario applicare il processo di efficientamento proposto solo a partire dall'anno successivo all'approvazione del provvedimento definitivo, confermando l'applicazione ai fini della determinazione del saldo di perequazione dei soli coefficienti base per gli anni 2019-2020. In ogni caso apprezziamo le revisioni applicate per semplificare e automatizzare le modalità di gestione e accesso al processo di efficientamento, particolarmente complesse negli anni passati.

*Q5. Si ritiene che l'introduzione del meccanismo descritto possa essere una misura adeguata al riconoscimento dei prelievi fraudolenti che sfuggono alla possibilità di controllo delle imprese distributrici?*

*Q6. Quali ulteriori fattori rispetto a quelli individuati al paragrafo 6.2 dovrebbero essere considerati per attestare l'effettiva impossibilità di intervento (interrotta della condotta fraudolenta e identificazione del cliente finale) dell'impresa distributrice?*

Q7. Si ritiene condivisibile l'orientamento illustrato al paragrafo 6.4, lettera b., ai fini della quantificazione dei prelievi fraudolenti non recuperabili?

Apprezziamo gli sforzi effettuati per affrontare e razionalizzare la tematica dei prelievi fraudolenti, estremamente rilevante per l'operatività dei DSO in quanto presenta diversi e delicati aspetti e fenomeni di carattere sociale di complessa gestione, seppure non condividiamo parte delle proposte avanzate che, in alcuni casi, paiono fornire incentivi contrastanti rispetto all'obiettivo che il DCO intende perseguire.

Concordiamo con le proposte presentate nel documento, ma chiediamo che tra le fattispecie che provocano forti difficoltà per il DSO nel contrastare i prelievi fraudolenti indicate al par. 6.2, venga aggiunta anche la seguente casistica che, rispetto alle due presentate ai punti a) e b), ha peraltro un'incidenza superiore: i casi in cui il DSO, pur essendo riuscito a interrompere la frode e a effettuare la ricostruzione dei consumi, è impossibilitato a fatturare il prelievo recuperato per il passato in quanto non è in grado di recuperare le informazioni del titolare della fornitura che ha commesso il reato di frode (ciò potrebbe infatti avvenire anche per motivi di legge, non dipendenti dalla volontà dell'impresa distributrice). In queste situazioni, gli importi fatturati non rientrano nel computo del delta perdite  $\Delta L$ . Richiediamo quindi che anche questa casistica sia inserita tra i casi individuati al par. 6.2 in modo tale da consentire al DSO di accedere e attivare il meccanismo e, in ultima analisi, vedersi accertato e riconosciuto l'ammontare dei prelievi fraudolenti "non recuperabili".

Non concordiamo invece con quanto proposto al paragrafo 6.8 riguardo per vincolare l'accoglimento delle istanze all'esercizio del meccanismo per il riconoscimento di prelievi fraudolenti "non recuperabili" esclusivamente nel caso di operatori che presentano un saldo di perequazione positivo, così come con l'eventuale limitazione degli importi riconosciuti, nella misura non superiore a quelli necessari ad azzerare il saldo di perequazione nel dato anno. Un meccanismo simile fornirebbe incentivi distorti agli operatori con saldo negativo che, posti di fronte ad una medesima condizione oggettiva (un prelievo abusivo "non recuperabile" così come definito dall'Autorità), verrebbero ingiustamente e discriminati solo su base soggettiva e per un elemento - il saldo di perequazione perdite - del tutto non attinente alla criticità che si intende affrontare e risolvere. Inoltre, andando in senso contrario rispetto alle intenzioni del documento, questo approccio si tradurrebbe in una forma di disincentivo ad attuare le azioni utili alla riduzione delle perdite. Riteniamo quindi fondamentale eliminare tale disparità di trattamento tra operatori e, di conseguenza, consentire l'accesso al meccanismo a tutti i distributori che si dovessero trovare di fronte ad una situazione oggettiva di prelievo "non recuperabile", opportunamente documentata e registrata, indipendentemente dal valore saldo di perequazione.

Infine, relativamente al paragrafo 6.5.c, chiediamo alcune delucidazioni di dettaglio in merito come il DSO debba "attestare la propria diligenza nella gestione di eventuali prestazioni commerciali di interruzione della fornitura richieste dall'ultimo venditore associato al punto di prelievo cui afferiscono i prelievi fraudolenti "non recuperabili".